

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1088 DEL 13/06/2025

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PRE LAUREAM DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CLASSE LM – 13) , PRESSO U.O.C. FARMACIA ULSS 7.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 1080/25

*Il Direttore della UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8/11/2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13, abilita all'esercizio della professione di farmacista;
- a tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione (tirocinio pratico valutativo TPV);
- ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5/07/2022, n. 651, in attuazione dei suddetti artt.1 e 3 L. n. 163/2021, per l'attivazione del TPV, l'Università deve stipulare un'apposita convenzione con l'azienda sanitaria locale o ospedaliera di riferimento della farmacia, redatta sulla base del Protocollo tra Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Conferenza dei rettori delle università italiane;

Rilevato che:

- l'Università degli Studi di Padova, con nota prot.n. 46041 del 19/05/2025, ha richiesto ad ULSS 7 di stipulare una convenzione quinquennale, per lo svolgimento di tirocinio pratico valutativo (TPV) pre lauream da parte degli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13);
- il Direttore dell'U.O.C. Farmacia, dott.ssa Elena Mosele, con nota mail del 5/06/2025, agli atti, ha espresso l'interesse del Servizio di cui è responsabile di attivare tali TPV;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta, redatta secondo quanto indicato dal suddetto Protocollo (sottoscritto il 5 ottobre 2023), agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di tirocinio pratico valutativo (TPV) pre lauream da parte degli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13), nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di tirocinio pratico valutativo (TPV) pre laurea, da parte degli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13), nel testo allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che l'Università copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PRE LAUREAM  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  
(CLASSE LM-13)**

**(ai sensi del DM n. 651 del 5 luglio 2022)**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Padova** (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **Andrea Berti**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

**E**

**L' Azienda ULSS 7 Pedemontana** (soggetto ospitante) con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, C.F / P.IVA 00913430245, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. **Carlo Bramezza**, nato a Treviso il 4.5.1967;

**PREMESSO CHE:**

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il Protocollo stipulato in data 5 ottobre 2023 dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane fa parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 5 luglio 2022, n. 651 il Protocollo:

- a) specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV);
- b) definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – OGGETTO**

La presente Convenzione disciplina la collaborazione nell'ambito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM-13) e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) tra soggetto promotore e soggetto ospitante per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (di seguito TPV), volto a fornire a studenti dei corsi di laurea specifiche conoscenze professionali necessarie per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Le modalità di attivazione, svolgimento e valutazione del TPV sono disciplinate dal protocollo stipulato in data 5 ottobre 2023 dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito CRUI), richiamato in premessa quale parte integrante anche se non materialmente allegato, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

## **Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO**

Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art.3.

il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante. Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, come dettagliati all'art 3 del Protocollo.

## **Art. 3 – DURATA DEL TIROCINIO**

Il TPV, secondo la Direttiva 2005/36/CE, il D.M. 651/2022 e il D.M. 1147/2022, ha la durata di 6 mesi, anche non continuativi, per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (CFU). La durata del TPV presso la farmacia ospedaliera non potrà avere una durata superiore a 450 ore.

## **Art. 4 – DOMANDA E AVVIO DEL TIROCINIO**

Gli studenti che intendano attivare il TPV:

- acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia ospedaliera;
- presentano agli Uffici di Ateneo competenti la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante o le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.

A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, l'Università, verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio di cui al precedente art. 5, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.

L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

## **Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL TUTOR PROFESSIONALE**

Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal direttore della farmacia ospedaliera e inserito in modo stabile nell'organico della stessa che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio. Il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:

- a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
- b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
- c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
- d) certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.

Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

#### **Art. 7 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA**

La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi. Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.

Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.

Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

#### **Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

#### **Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Vista la definizione di "lavoratore", espressa dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", che include tra gli altri anche il "beneficiario delle iniziative di tirocini formativi", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente secondo quanto segue:

- Il Soggetto Promotore assicura la "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- Il Soggetto Ospitante assicura la "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08, conforme ai rischi a cui il lavoratore ospitato sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08 "Informazione ai lavoratori";

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.

L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è subordinato alla preventiva autorizzazione del responsabile delle stesse presso il soggetto ospitante, che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione e addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).

Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvederà a effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 "Sorveglianza sanitaria" e di cui al D.Lgs. 101/2020 nel caso il lavoratore ospitato sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti.

#### **Art.10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

#### **Art.11 – IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972. L'importo attualmente previsto è di euro 16,00 per foglio (ovvero ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe). L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico del soggetto promotore, che provvederà con assolvimento virtuale in base all'autorizzazione n. 4443/91/2T del 20/02/1991 dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

**Art.12 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

**Art. 13 - CONTROVERSIE**

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere in sede di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione.

In caso di mancata risoluzione in via amichevole, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 14 - ONERI ECONOMICI**

La presente convenzione non comporta oneri economici per entrambe le Parti

**Art. 15 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti

Padova \_\_\_\_\_

Firma per l'Università degli Studi di Padova

Firma per accettazione dell'A.ULSS 7

Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese  
Dott. Andrea Berti

Direttore Generale  
Dott. Carlo Bramezza

.....

.....